MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, SULLA PREVIDENZA MARINARA

Art. 24

Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale

L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' abrogato. Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, puo' chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le societa' contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo, in ogni caso, per il personale di stato maggiore navigante, il disposto dell'articolo 18 della presente legge. La facolta' di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, puo' esercitare la facolta' di cui al presente articolo presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. La somma da versare per il riscatto e' ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base ad un'aliquota pari a quella stabilita dal precedente articolo 6, sino alla concorrenza di un quinquennio, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento, per il periodo eccedente. Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:

a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, 1 contributi base e di adeguamento della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda - ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro - ed in base alle tabelle ed all'aliquota vigenti al 1° settembre 1967;

b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto. Per

il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare e' al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere. Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferira' alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati. Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purche' la somma dovuta sia versata alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' effettuato il pagamento. L'iscritto decade dalla facolta' di cui al presente articolo se il pagamento non e' effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo. Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, puo' chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purche' il riscatto non sia stato gia' perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa. La somma da versare e' ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1 settembre 1967 per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento. Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere a) e b) del sesto comma del presente articolo. Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purche' il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne e' comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta e' stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne e' effettuato il pagamento. L'iscritto decade dalla facolta' di riscatto se il pagamento non e' effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Versione in vigore dal 1 aprile 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara
Estremi	Legge 22 febbraio 1973, n. 27
Titolo	II — Gestione speciale

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-legge-27-luglio-1967-n-658-sulla-previdenza/art-24-riscatto-del-servizio-prestato-anteriormente-all-iscrizione-alla

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it